

Pubblicato il 18/02/2022

N. 00792/2022 REG.PROV.CAU.
N. 10916/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10916 del 2021, proposto dai signori

omissis

rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

la signora Agnese De Gennaro, non costituita in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare 18 novembre 2021 n. 6507 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III-*bis*, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2022 il Cons. Stefano Toschei e udito per la parte appellata l'avvocato dello Stato Federico Basilica;

Rilevato che, allo stato degli atti ed all'esito di una valutazione preliminare della documentazione prodotta nei due gradi di giudizio dalle parti controvertenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare proposta, tenuto conto di precedenti specifici espressi in materia dalla Sezione (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, n. 8234/2019);

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'appello cautelare proposto e per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato in primo grado;

Stimato di poter compensare le spese della presente fase cautelare d'appello;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 10916/2021) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e sospende l'efficacia del provvedimento in quella sede impugnato.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al competente Tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione

dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a..

Spese della fase cautelare d'appello compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE

Stefano Toschei

IL PRESIDENTE

Sergio De Felice

IL SEGRETARIO